

## IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

### DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA

Premesso che:

- il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 *"Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell'art.2 della legge 24 febbraio 2005, n.34"* specifica i compiti istituzionali attribuiti ai Consigli istituiti presso ogni Distretto di Tribunale per le finalità di rilevante interesse pubblico indicati dalla stessa legge;
- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
  - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
  - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
  - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
  - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante

l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;


VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Consiglio, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consiglio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla



pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. 170 del 23 luglio 2005) in materia di dati sensibili nella Pubblica Amministrazione, che ha approvato uno schema-tipo di regolamento;

VERIFICATA la rispondenza del presente regolamento allo schema tipo approvato dal Garante con il predetto provvedimento e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante stesso;

CONSIDERATA la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della competenza territoriale del Consiglio attraverso la pubblicazione presso i locali dello stesso e/o nel sito web istituzionale;


RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

### **ADOTTA IL SEGUENTE**

#### **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.**

##### **Art. 1**

Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni indispensabili al Consiglio dell'Ordine per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate dalle previsioni di legge.



## **Art. 2**

Ai sensi dell'art. 1, il Consiglio dell'Ordine, per le finalità istituzionali attribuite dal D.Lgs.139 del 28 giugno 2005, di seguito meglio specificate, tratta le seguenti tipologie di dati sensibili e giudiziari mediante i tipi di operazioni di seguito indicati.

### **INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO**


Il Consiglio può trattare dati sensibili e giudiziari relativi:

- ai fornitori, ai consulenti, agli organi sociali, nonché agli altri soggetti sottoposti per legge o altre disposizioni regolamentari e/o statutarie alla comunicazione dei propri dati al Consiglio dell'Ordine, siano essi soggetti giuridici o persone fisiche;
- ai dipendenti, collaboratori ed ai rispettivi familiari nonché dati relativi ad attività connesse alla gestione del personale;
- agli iscritti al proprio Albo, all'elenco speciale e al registro dei tirocinanti. Tali dati possono comprendere i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi competenti ai sensi dell'Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti.

### **FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE**

Il Consiglio tratta i dati personali dei propri iscritti per lo svolgimento delle attività e dei compiti istituzionali agli stessi demandati dalla legge e dall'Ordinamento della professione di Dottore Commercialista, in particolare al fine di:

- rappresentare nel proprio ambito territoriale gli iscritti all'Albo;
- vigilare sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- curare la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale, nonché la tenuta del registro dei tirocinanti ed adempiere alle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- curare l'aggiornamento e verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti;
- vigilare per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;



- deliberare i provvedimenti disciplinari;
- comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti fra gli iscritti ed i loro clienti;
- formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
- provvedere alla organizzazione degli uffici dell'Ordine alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- rilasciare i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- stabilire e riscuotere i contributi previsti dalla legge;
- curare la formazione professionale degli iscritti.

#### **FONTE NORMATIVA**

Il Consiglio dell'Ordine tratta i dati sensibili e giudiziari al fine esclusivo di adempiere ai compiti istituzionali assegnatigli dal D.Lgs. 139/2005 e dalle altre norme legislative e regolamentari in materia, in conformità alle leggi e regolamenti disciplinanti le attività necessarie all'operatività funzionale del Consiglio stesso, nonché ai principi espressi dal Garante nelle proprie Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili emanate in conformità a quanto stabilito dal Codice.

#### **TIPI DI DATI TRATTATI**

Il Consiglio per le finalità sopra indicate potrà trattare i seguenti dati:

- convinzioni religiose e filosofiche;
- convinzioni politiche e sindacali;
- dati attinenti lo stato di salute;
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice.



## OPERAZIONI ESEGUITE

### *Particolari forme di trattamento*

- Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati, in particolare: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consigli locali dell'Ordine, Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Autorità governative indipendenti (Consob, ISVAP, ecc, ecc.), Enti previdenziali assistenziali, Consulenti del lavoro o società per l'elaborazione paghe e stipendi relative ai dipendenti e collaboratori del Consiglio stesso.
- Comunicazione dei dati solo per finalità stabilite dalla legge e regolamenti ed ai soggetti a ciò preposti per finalità collegate alla gestione dei rapporti di lavoro e/o di collaborazione, ed ai propri compiti istituzionali.
- Il Consiglio non diffonde dati sensibili o giudiziari né a fini istituzionali né amministrativi, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge o imposto dall'Autorità Giudiziaria.

### *Altre tipologie più ricorrenti di trattamento*

- Raccolta: presso gli interessati e presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
- Ogni altra operazione indispensabile rispetto alla finalità del trattamento quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco è effettuata solo nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti che disciplinano le attività istituzionali e funzionali svolte dal Consiglio.

